


# Sommario

Sez  
**01**

Generalità

Premessa	1.3
L'evoluzione culturale	1.3
Gli adeguamenti normativi	1.5
L'approccio progettuale	1.7
Dizionario	1.10



## L'evoluzione culturale

Carlo Cattaneo, agli inizi del XIX secolo, affascinato dalle immagini che alcuni luoghi della Toscana gli trasmettevano e che esprimevano il lungo e continuo processo di trasformazione attraverso il quale una società ed un paese aveva acquisito una sua identità, ebbe a definire quei luoghi: "un immenso deposito di fatiche". Con ciò metteva in evidenza le componenti economiche e sociali della formazione di un ambiente che era percepito come di straordinaria bellezza per merito del lavoro dell'uomo più che per opera della natura. E ad un ambiente così definito che, attualmente, fa riferimento la cultura italiana, secondo una accezione integrale ed evolutiva, per cui esso non è solo connotato dalle sue componenti fisico naturali, ma lo è soprattutto dalle sue caratteristiche culturali, come espressione della civiltà dei luoghi. Ad una evoluzione culturale sui criteri di valutazione dell'ambiente ha ovviamente corrisposto un adeguamento normativo della "tutela" che in Italia è stato segnato dall'entrata in vigore di alcune leggi importanti che si sono susseguite dal 1985 in poi.

E con la Legge 431 dell'85 (nota come Legge Galasso) che viene per la prima volta superata la logica difensiva di salvaguardia e di conservazione dei beni fino ad allora seguita dal legislatore, assegnando alla pianificazione del territorio il ruolo di conciliare le esigenze dello sviluppo economico e sociale con la necessità di salvaguardia del patrimonio culturale ed ambientale. È con la Legge 349 dell'86, istitutiva del Ministero dell'Ambiente, che vengono dettate le prime norme in materia di impatto e di danno ambientale, E con la Legge 183 del '89 che si prende atto che le dinamiche alluvionali ed i processi di dissesto risultano fortemente influenzati dagli effetti cumulativi degli usi del suolo, frutto di dissenate scelte insediative.

È con la Legge 394 del '91, di pianificazione delle aree protette, che viene dato rilievo alla presenza negli ambienti naturali di elementi storico-tradizionali apportati dagli insediamenti antropici. La presa di coscienza da parte della cultura e della politica che un territorio come quello della nostra penisola, dove i valori naturalistici sono diffusamente quanto significativamente implementati da influenze antropiche, necessariamente espressione di cultura insediativa, ha comportato l'assoggettamento a vincolo di larga parte del territorio nazionale con diverse motivazioni ed in ottemperanza a diverse leggi. Solo i beni sottoposti a tutela in forza del Titolo 11 del D L 490 del 29 ottobre 1999, avente per oggetto "Beni paesaggistici ed ambientali", nel quale sono confluite, tra le altre la Legge 1089/39, la Legge 1497/39 e la Legge 431/85, coprono una superficie di 141 073 Km<sup>2</sup>, pari al 46,81 % della superficie dell'intero territorio nazionale.

Se l'imposizione di vincoli su una così vasta superficie del territorio nazionale sta a testimoniare dell'importanza che il legislatore dà alla salvaguardia del patrimonio culturale ed ambientale del Paese, va anche riconosciuto che non è di per sé risolutiva delle problematiche connesse all'applicazione dei vincoli stessi. Infatti il vincolo individua il bene e ne dichiara la valenza, ma non detta i criteri per le trasformazioni compatibili.

Esso non è indirizzato al bene, ma ad un errato uso che del bene può essere fatto e che può condurre ad inficiare la qualità che lo rende meritevole di tutela. Il vincolo non va inteso come un ostacolo alla libertà dei comportamenti individuali, ma come una indicazione sulle potenzialità che il bene a cui si riferisce, possiede: potenzialità che arricchiscono di valenze il bene stesso e che contribuiscono ad allargare la sua fruibilità dalla sfera individuale a quella sociale.

È compito del progettista cogliere le opportunità che il vincolo consente e non considerarlo come una imposizione da eludere. In ciò è aiutato dalle indicazioni che gli sono fornite dagli strumenti della pianificazione territoriale che è rivolta non solo a fornire gli elementi normativi per la protezione del bene oggetto di vincolo, ma a perseguire la sua valorizzazione in termini di finzione sociale, economica e culturale. Infatti, rientra nei fini della pianificazione territoriale valorizzare i territori sui quali interviene ed a maggior ragione i beni che del territorio costituiscono le più importanti emergenze, esaltandone le possibilità di fruizione, così come rientra nei fini della pianificazione assicurare una adeguata opera di prevenzione, oltre che di tutela e di difesa, tenendo conto delle indicazioni e dei vincoli legati ai rischi idraulici ed idrogeologici.

Sono, pertanto, gli strumenti della pianificazione territoriale che consentono di spostare l'asse della tutela, dalla tutela "episodica" connessa ai singoli tipi di rischio ed ai conseguenti interventi autorizzativi, alla "programmazione" dell'uso complessivo delle risorse territoriali improntata sulla integralità e globalità di tutti gli elementi presenti nel territorio naturale ed antropizzato, in modo da conciliare le esigenze dello sviluppo economico e sociale con la salvaguardia del patrimonio culturale ed ambientale identificato, sia attraverso l'imposizione di vincoli estesi a porzioni di territorio specificatamente individuati ex lege per categorie e specie, sia in relazione a caratteristiche ubicazionali e morfologiche.

Lo strumento della pianificazione che meglio serve a disciplinare l'assetto degli ambiti vincolati, che è in grado di superare la finalità di perseguire esclusivamente la tutela conservativa e che consente di percorrere con decisione la strada del recupero e del restauro ambientale, realizzando concretamente quella finalità di "tutela attiva" ormai indispensabile a qualsiasi livello di pianificazione, è il Piano urbanistico territoriale, con specifica considerazione dei valori ambientali.

Esso appare come lo strumento idoneo a superare l'inevitabile episodicità legata alle possibilità consentite da altri strumenti di pianificazione (ad esempio i piani paesistici che possono riguardare solo le zone vincolate con specifico provvedimento amministrativo o *ope legis*) in quanto come affermato dalla Corte Costituzionale, i Piani urbanistico-territoriali che hanno finalità di salvaguardia dei valori ambientali, hanno natura urbanistica e possono riguardare anche zone non vincolate essendo strumenti la cui efficacia è orientata a disciplinare l'intero territorio di pertinenza. In relazione a tale natura di strumento urbanistico, possono quindi disciplinare aree non soggette a vincolo.

Poiché dal compito primario di tutela dell'ambiente previsto dalla Costituzione deriva la sovraordinazione degli strumenti di pianificazione e di controllo preordinati alla tutela dei beni paesaggistici e ambientali, rispetto a quelli collegati alle esigenze di sviluppo economico e sociale del territorio, ne consegue che la disciplina urbanistica, anche di carattere generale, assume una funzione condizionata, trovando un limite insuperabile nella sovraordinata disciplina ambientale.

Un approccio alla soluzione dei problemi ambientali, attraverso il piano urbanistico territoriale consente, inoltre, di superare una prassi molto diffusa secondo la quale, di fronte a nuovi problemi che sono avvertiti dall'opinione pubblica e dalle forze politiche, vengono fornite risposte settoriali con la conseguenza di una vistosa proliferazione degli strumenti e delle figure di piano (dai piani di bacino a quelli paesistici, a quelli dei parchi, a quelli di assetto forestale a quelli di risanamento idrico ed acustico, a quelli per il trattamento dei rifiuti, ecc) attualmente non chiaramente coordinati e, comunque, difficilmente coordinabili.

È anche onesto rilevare che tale "proliferazione" non è solo dovuta alla necessità di dare risposte ad esigenze impellenti, come sono quelle di tutela ambientale, ma anche alla scarsa efficacia delle consolidate procedure di pianificazione urbanistica. Invece di creare le condizioni di una riforma che innovasse profondamente l'urbanistica e le possibilità del suo esercizio, si è preferito affrontare i gravi problemi che si presentavano, attraverso "pianificazioni separate" con una pluralità di centri decisionali, di procedure amministrative e di controllo, nonché di canali di spesa che si sovrappongono in maniera incoerente; determinando situazioni di conflitto tra le

amministrazioni e incertezza degli operatori, creando quella confusione che facilita le soluzioni più deleterie per la salvaguardia del territorio, ingrossando la schiera di coloro che sostengono la necessità di una 'deregolamentazione spinta', constatato che le "regole" risultano inefficaci.

Va inoltre sottolineato che non vi sono solo ragioni di efficienza amministrativa a suffragare una pianificazione globale e integrale per far fronte alla crisi ambientale esplosa negli ultimi decenni ed alle istanze di tutela e di difesa che ne sono derivate, vi è, soprattutto, la presa di coscienza, da parte del mondo scientifico e tecnico che la diffusione inarrestabile dei rischi ambientali nelle forme più diverse (dissesti, alluvioni inquinamento, devastazione paesistica ecc), anche quando non direttamente collegata allo sfruttamento del territorio, è dovuta ad una crescente deterritorializzazione: cadono anche qui i vincoli di contiguità, il danno si trasmette a distanza, spesso anche a grande distanza dai luoghi nei quali si manifestano le cause dirette. In questa prospettiva una estensione ampia dell'area di pianificazione si presenta come spazio necessario per dilatare adeguatamente le politiche ambientali e per tentare di aggredire almeno in parte i fattori strutturali della crisi e dei rischi ambientali.

Sull'opportunità di inserire le politiche di protezione riservate a singole aree come ad esempio i parchi che in Italia occupano una superficie pari a oltre il 20% della superficie dell'intero territorio nazionale, in politiche più ampie ed integrali, basate sulla pianificazione di territori molto più estesi, esiste da tempo un largo consenso puntualmente riflesso nelle dichiarazioni internazionali (dalla carta della natura del 1982, alla convenzione di Rio del 1992, alla dichiarazione di Caracas del 1992).

## Gli adeguamenti normativi

Al fine di facilitare il passaggio da un'azione di tutela che si identifica nella politica del "non fare" a quella di "che cosa fare e del "come fare" attraverso l'impiego degli strumenti propri dell'urbanistica, ci permettiamo di presentare alcune proposte di intervento che possono essere così riassunte:

- 1) Sul piano normativo riguardano l'esigenza di colmare, per la tutela dell'ambiente, la carenza di principi generali fissati da norma primaria che caratterizza attualmente il nostro "corpo legislativo" per l'espletamento delle funzioni assegnate ai diversi operatori coinvolti, nella gestione dell'ambiente. Questa carenza che si rileva anche in altri ambiti normativi inerenti il governo del territorio, basti pensare all'ancora procrastinata introduzione nel corpo legislativo del Paese di una legge di principi in materia urbanistica che sia adeguata ad interpretare le esigenze di pianificazione dei nostri tempi, comporta che il carattere di discrezionalità che permea il comportamento degli organi preposti alle decisioni, diventi uno dei problemi più rilevanti, in sede, sia di regolamentazione dell'uso del territorio e quindi di pianificazione, sia di valutazione dei singoli interventi (di fatto i connotati vincolistici ed autorizzativi della legislazione di tutela non sono stati in grado e non lo sono tuttora di confrontarsi in modo vincente;
- 2) Sul piano operativo, fanno riferimento alla necessità di disporre delle informazioni necessarie per decidere (secondo l'insegnamento einaudiano di conoscere per decidere) Infatti l'efficace salvaguardia, conservazione, disciplina d'uso dei beni ambientali ha come necessario presupposto l'individuazione dei beni, il loro censimento e la loro catalogazione. Solo attraverso una adeguata conoscenza e lettura delle valenze territoriali effettuate sulla base di principi e regole valide su tutto il territorio nazionale, può essere programmato efficacemente uno sviluppo sostenibile del territorio nazionale. Nessun tipo di pianificazione urbanistica territoriale può prescindere da uno studio del territorio che ne individui gli elementi caratterizzanti.

Ciò importa di conseguenza il monitoraggio completo delle permanenze e delle trasformazioni, onde orientare la pianificazione nell'assegnazione della destinazione d'uso del territorio e nella predisposizione delle direttive ai fini, sia dello sviluppo socioeconomico, sia della tutela dei valori da privilegiare o da salvaguardare.

Solo sulla scorta di tali conoscenze, gli strumenti della pianificazioni potranno davvero prevedere una regolamentazione territoriale, secondo criteri non standardizzati, ma graduati in funzione della compatibilità tra le destinazioni d'uso dei vari ambiti e le loro peculiari caratteristiche, giungendo a definire i livelli di trasformabilità o a sancirne l'intrasformabilità e dunque la conservazione assoluta o a stabilirne la necessità del recupero.

- 3) Sul piano del coinvolgimento delle istituzioni, i risultati non eccezionali, anzi sicuramente modesti, finora conseguiti ci portano a rafforzare la convinzione che la conservazione, la protezione e la valorizzazione dell'ambiente siano strettamente legate alla presa di coscienza da parte di tutti i cittadini che si relazionano con un determinato luogo, dell'importanza che riveste l'insieme dei valori dell'ambiente costruito, nei quali una comunità si riconosce. Ambiente che è il frutto di una sapiente e paziente fatica, durata ininterrottamente per secoli, che ha saputo imporsi su di una natura spesso ostile. I cittadini devono prendere sempre più coscienza che l'ambiente si evolve con la società, riproducendone fedelmente, anche se con un certo ritardo, le vicende, i problemi, i contrasti. Ma proprio perché l'ambiente è il frutto dell'organizzazione umana del territorio e nel territorio trovano soluzione tutti i problemi economici, sociali, culturali e politici di ogni società, in ogni tempo, è indispensabile che tutte le istituzioni concorrano a rafforzare la coscienza civica, ad accelerare la maturazione culturale ed a promuovere, non solo una più approfondita conoscenza dei beni di collettiva appartenenza, ma anche a metterli in luce come testimonianza della storia, dell'arte, della fede, della cultura e dell'amore di tante generazioni che hanno contribuito ad idearli, realizzarli, accrescerli, custodirli e trasmetterli in eredità alle generazioni del presente perché queste, a loro volta, avessero a trasmetterli a quelle che seguiranno, arricchite e non impoverite dai segni della propria cultura e della propria civiltà. Anche l'integrità dei paesaggi naturali e la purezza ecologica dell'ambiente dipendono dall'importanza che esse assumono per la comunità dei cittadini sono anch'esse valori culturali che fanno parte dell'ambiente, al di là di ogni fittizia contrapposizione tra uomo e natura. Il rafforzamento della coscienza civica è indissociabile dalle prospettive di riassetto istituzionale che si vanno delineando in relazione alle riforme introdotte dalla Legge 142/90 e ancor più alla riorganizzazione ancora estremamente incerta e nebulosa dello Stato in senso federalista. Il riferimento sempre più pressante al "principio di sussidiarietà" ormai affermato a livello europeo, sembra anzi destinato a "ribaltare la piramide" del sistema di governo ponendo in primo piano l'azione locale che si qualifica come l'unica attraverso cui è possibile esercitare quelle forme di controllo sociale e di gestione diretta delle risorse e delle condizioni ambientali senza le quali le strategie dall'alto hanno scarse speranze di successo.
- 4) Sul piano del riordino e della semplificazione legislativa riguardano la necessità di omogenizzare gli interventi previsti da leggi succedutesi nel tempo per far fronte all'esplosione della problematica ambientale nel nostro Paese che ha determinato, come è già stato evidenziato, una vistosa proliferazione di figure di piani (dai piani monotematici o settoriali, a quelli di protezione speciale, a quelli paesistici, a quelli territoriali ed urbanistici, più o meno ambientalmente orientati) ed una grave confusione giuridico amministrativa che interagisce pericolosamente con le crescenti disfunzioni degli apparati di governo, penalizzandone ulteriormente l'efficacia. Il riordino legislativo non potrà che portare a convogliare nei piani urbanistico — territoriali la maggior parte dei contenuti tipici dell'azione di governo, riassumendo ad esempio la tematica paesistica

co - ambientale, come già consente il Decreto Legge 490/99 e risolvendo in qualche modo il rapporto dei piani urbanistico territoriali con i:

1.7

a) Piani dei parchi previsti dalla Legge 394/1991 che afferma la funzione non solo sovraordinata, ma addirittura "sostitutiva" nei confronti dei piani urbanistici, territoriali, paesistici senza prevedere alcuna forma di interazione.

b) Piani di bacino previsti dalla Legge 183/89 che affermando la priorità di tali piani ai quali tutti gli altri dovrebbero adeguarsi, ha lasciato del tutto irrisolto il problema delle inevitabili incidenze che su di essi possono avere i piani territoriali, paesistici, urbanistici o dei parchi.

## L'approccio progettuale

Le leggi proteggono in Italia gli ambiti territoriali con valenza storico - ambientale, più che con norme di vincolo, con misure di salvaguardia indirizzate ai valori storici, archeologici architettonici, paesaggistici che connotano il nostro territorio, ritenuto nel suo insieme, come nelle parti che lo compongono, un unitario bene collettivo di appartenenza e, in quanto tale, un patrimonio identitario, non solo di chi temporaneamente ne detiene il materiale possesso, ma dell'intera comunità che in esso abita, lavora, vive e che anche solo temporaneamente ne fruisce dei suoi valori e che pertanto risulta legittimata a goderne la fruibilità estetica e a disporre della sua finzione culturale.

Spetta al tecnico che ha la responsabilità di sviluppare un disegno di pianificazione delineano attraverso un obbligato percorso ricognitivo, non solo mirato ad acquisire la specificità culturale dell'ambiente su cui interviene, ma anche eleggere questa specificità a pilastro orditivo della costruzione del piano, valorizzando i significati intrinseci (storici, stilistici, tipologici, tecnologici, compositivi) e quelli emblematici, espressioni cioè di eredità culturale collettiva, luoghi deputati alla custodia di tradizioni, riti, comportamenti e memorie.

Nella formazione del piano, sarà soprattutto compito del tecnico esplorare le coordinate "materiali" della storia, della civiltà e della cultura e mirare, attraverso di esse, a riconoscere i segni ordinari e straordinari che hanno contribuito a generare, costruire e trasformare la realtà fisica, istituzionale, comportamentale delle stratificazioni insediative che configurano, strutturano ed animano un territorio antropizzato di antica origine quale è il nostro, facendo sì che la tutela da elemento passivo, da considerare come "invariante" nel processo di pianificazione del territorio, divenga elemento attivo di riferimento per le scelte inerenti lo sviluppo. In questo modo sarà possibile contrastare ed anche rimuovere quei vincoli che si configurano come barriere, anche amministrative, che limitano la globale fruizione del bene ad essi assoggettato, nel senso di attribuire ad ogni parte del territorio una specifica normativa mirata a garantire protezione, valorizzazione e crescita equilibrata.

E in questa ottica che va collocato il problema del recupero edilizio ed urbanistico. Recupero che va inquadrato non solo strumentalmente nella pianificazione urbanistica come momento attuativo di scelte e di indirizzi programmabili maturati in sede di formazione di PRG, ma va anche considerato come cerniera di un più organico colloquio tra legislazione di tutela e legislazione disciplinante il riassetto socioeconomico di un territorio: dovrà acquisire un fondamentale ruolo intermedio tra i processi di conservazione e quelli di valorizzazione, dovrà evitare di privilegiare gli interessi di parte rispetto a quelli della collettività, per non mettere a rischio l'equilibrata protezione delle valenze culturali connesse con le istanze sociali che sono alla base di ogni ben mirato disegno pianificatorio.

L'attenzione volta al recupero degli insediamenti edilizi che si trovano in una situazione di degrado conduce a considerare il territorio "storico" nella pianificazione urbanistica quale espressione di specificità ambientale, tanto più autorevolmente determinata, quanto più indifferenziata si manifesta la costruzione del nuovo.

Sempre in tema di valorizzazione e conservazione dei beni culturali ed ambientali e delle relative correlazioni con i processi di pianificazione territoriali, un importante elemento di attenzione per il tecnico pianificatore è rappresentato dalla valutazione di impatto ambientale che non può essere disgiunta da una consapevole valutazione dei valori culturali del territorio. Infatti la procedura, obbligatoria in adempimento alla normativa europea di V i A, che considera le opere suscettibili di incidere sui beni culturali dovrà svilupparsi in stretto rapporto con le discipline e gli strumenti che regolano le trasformazioni territoriali.

Lo studio di impatto ambientale, attraverso il quale una determinata opera può essere autorizzata, si dovrà basare su dettagliate informazioni tecniche e cartografiche inerenti la realtà territoriale in cui l'opera è prevista in riferimento, sia all'incidenza spaziale e territoriale dell'intervento, alla luce delle principali alternative prese in esame ed alla incidenza sulle risorse naturali, sia alla corrispondenza ai piani urbanistici e di settore agli eventuali vincoli paesaggistici, archeologici, demaniali ed idrogeologici.

Si ha, anche in questo caso, un'ulteriore conferma di come la questione ambientale non possa essere disgiunta dalla problematica inerente la pianificazione territoriale.

È un connubio di cui la cultura della pianificazione e quindi lo stesso pianificatore, forse, non ha ancora preso piena coscienza: basti pensare alla inadeguata percezione della necessità di andare oltre il concetto di compatibilità e di articolare progettualmente la conservazione innovativa, senza più rifugiarsi nell'assunzione pregiudiziale dei vincoli ambientali delle sue "invarianti" e delle sue "precondizioni".

Nella prospettiva dello sviluppo sostenibile, l'ambiente non è qualcosa di esogeno e predefinito, è dentro la pianificazione.

È alla pianificazione che il tecnico deve conferire respiro strategico per condizionare le politiche ambientali (superando i limiti delle politiche settoriali, d'emergenza o di progetti puntuali) e di assicurare una maggiore efficacia e diversificazione all'azione di tutela ed alle misure di disciplina degli usi del suolo e degli interventi trasformativi.

Però oggi il problema della salvaguardia dell'ambiente significa, dunque, definire i confini e gli ambiti entro cui si legittima un'azione progettuale che non si può, ovviamente, strutturare solo con delle norme. Il valore ambientale si restituisce anche attraverso la capacità che ha il progetto di un manufatto di relazionarsi con il luogo, evidenziando quei rapporti che consentono un corretto inserimento nell'ambiente di un'opera, che, costruita dall'uomo, non è altro che un segno tangibile, funzionale ed estetico delle esigenze che una società si pone nella definizione di un rapporto di simbiosi tra passato e futuro, in un determinato spazio geografico.

La tecnologia, da sempre, ha fornito gli strumenti necessari per realizzare tale simbiosi. Un suo uso, attento e rispettoso delle preesistenze, ha prodotto paesaggi di inestimabile bellezza, come quelli della Toscana ammirati da Carlo Cattaneo.

Un uso improprio e mal finalizzato ha compromesso le caratteristiche dell'ambiente, generando disastri ecologici e "mostri" ambientali, per evitare i quali, l'approccio alla progettazione dovrà essere sempre più indirizzato, non solo alla ricerca di soluzioni capaci di dare una risposta ad esigenze funzionali, ma anche alla diffusione di strumenti per il controllo dei risultati, utilizzando metodi scientifici che consentano le opportune verifiche e valutazioni traducibili in parametri compatibili che condizioneranno sempre più l'attività costruttiva.

Questa si è da sempre sviluppata ed è stata sempre sostenuta da un complesso di conoscenze, di bagagli tecnici e strumentali che venivano definiti "le regole dell'arte del costruire" e che servivano per offrire all'utente un prodotto connotato da qualità estetica, funzionale e statica. Le "regole" che si sono consolidate nel tempo tramite un sistema ciclico

di trasmissione dal singolo operatore alle maestranze del settore operativo e da queste, in un processo di retroazione continua, alla comunità stessa, con il conseguente arricchimento di nuove conoscenze e di nuove esperienze, appaiono oggi non più adeguate, di fronte alla complessità di cui è investita l'attività costruttiva ed alle richieste di esigenze prestazionali controllate da dati scientificamente sperimentati. Infatti, così come, in molti casi, non è ipotizzabile conservare l'ambiente costruito nel passato dall'uomo, soprattutto per quanto concerne il territorio rurale, in quanto non esistono le condizioni economiche per il suo mantenimento, non si può, ugualmente, pensare di recuperare la qualità costruttiva, impiegando il vecchio corpo di regole dell'arte che si specificava attraverso un approccio basato su un tipo di cultura tecnica e su un processo costruttivo non più disponibili.

Progetti e valutazioni di risultati dovranno, in futuro, essere l'espressione di un nuovo sistema di regole capaci, come lo erano quelle del passato, di dare risposte in termini di qualità, sia per il manufatto edilizio in sé, che per il rapporto specifico tra manufatto e ambiente. Il progettista, nel farsi carico di restituire la specificità dei luoghi attraverso la ricerca dell'equilibrio tra la forma, l'uso del manufatto ed il contesto nel quale il manufatto si inserisce, dovrà ricercare quelle soluzioni che siano in grado di affrancare l'opera da quel processo di omologazione che si sta estendendo, progressivamente, alla definizione del paesaggio urbano ed extraurbano e che azzerava quella sinergia topica, basata su interrelazione tra morfologia dei siti, tecnica di insediamento, permanenze tipo —morfologiche, materiali e risorse locali.

Il progettista si dovrà impegnare sempre più nella ricerca e nella applicazione di un metodo capace di esprimere valutazioni e scelte progettuali nelle quali le definizioni costruttive siano le espressioni derivanti da un giusto grado di interrelazione tra componenti estetiche e funzionali. Il risultato che potrà conseguire sarà sempre più legato alle capacità di interpretare le specificità economiche, etiche, ideologiche, estetiche, stilistiche e di cultura materiale dei luoghi sui quali interviene e di trasferirle in un'opera che sarà, comunque, una testimonianza, non importa se di grande o modesta entità, della civiltà di un popolo in un determinato momento storico.

## **PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO PGT (Art. 7)**

E' lo strumento generale della pianificazione a livello comunale che sostituisce l'attuale PRG. E' articolato nei seguenti atti:

- documento di piano;
- piano dei servizi;
- piano delle regole.

## **DOCUMENTO DI PIANO (Art. 8)**

Documento quinquennale, parte del PGT, che definisce il quadro generale del territorio comunale ed individua gli obiettivi strategici generali, gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo e le politiche di intervento.

Non contiene previsioni che producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.

Definisce :

- il quadro ricognitivo e programmatico
- il quadro conoscitivo (mobilità, aree a rischio, aree vincolate, ecc.)
- l'assetto geologico, idrogeologico, sismico
- gli obiettivi di sviluppo
- gli obiettivi quantitativi
- le politiche di interventi per la residenza, per le attività produttive (primarie, secondarie e terziarie) e per la distribuzione commerciale
- le risorse economiche attivabili dalla pubblica amministrazione
- gli ambiti di trasformazione e i criteri di intervento (anche con rappresentazioni grafiche)
- le modalità di recepimento dei piani sovracomunali
- i criteri di compensazione, perequazione e incentivazione (art. 11)

## **PIANO DEI SERVIZI (Art. 9)**

Documento di durata indeterminata, parte del PGT, che definisce, con carattere prescrittivo e vincolante, la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, l'eventuale dotazione di aree per l'edilizia residenziale pubblica e le dotazioni a verde, i corridoi ecologici e il sistema dal verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato.

Nei comuni classificati dal PTCP come poli attrattori i servizi vanno dimensionati anche in funzione della popolazione fluttuante e del bacino territoriale di gravitazione.

Definisce :

- le aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico
- le aree per l'edilizia residenziale pubblica
- le dotazioni di verde
- i corridoi ecologici
- il verde di connessione tra territori rurali ed edificato

- Determina il numero degli utenti dei servizi:
  - in base alla popolazione residente,
  - alla popolazione da insediare (previsioni del Documento di Piano) c
  - alla popolazione gravitante (studenti, utenti sovracomunali, turisti,..)
- Valuta :
  - le attrezzature esistenti, l'insufficienza o l'inadeguatezza e quantifica i costi per l'adeguamento
  - lo sviluppo e l'integrazione dei servizi, costi e modalità attuati ve in relazione al Documento di Piano e rispetto agli ambiti di trasformazione

## **PIANO DELLE REGOLE (Art. 10)**

Documento di durata indeterminata, parte del PGT, con prescrizioni di carattere vincolante che producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.

a) definisce, all'interno dell'intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento;

b) indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale;

c) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante;

d) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera b);

e) individua:

- 1) le aree destinate all'agricoltura;
- 2) le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche;
- 3) le aree non soggette a trasformazione urbanistica.

## **SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (Art. 3)**

Serva a disporre di elementi conoscitivi necessari alla definizione delle scelte di programmazione generale e settoriale, di pianificazione del territorio e all'attività progettuale. Il SIT è fondato su basi di riferimento geografico condivise tra gli enti medesimi e aggiornato in modo continuo.

Gli elaborati dei piani e dei progetti approvati dagli enti locali, inseriti sulle basi geografiche fornite dal SIT, vengono ad esso conferiti in forma digitale per ulteriori utilizzazioni ai fini informativi.

Le caratteristiche del SIT sono state fissate dalla Regione Lombardia con Atto di indirizzo, ai sensi dell'Art.3 della L.R. 12/05, con DGR 8/1562 del 221/12/2005.

## LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) (Art.5)

E' un insieme di procedure alle quali devono essere sottoposti gli impianti, le opere e gli interventi, al fine di prevederne e stimarne l'impatto ambientale; identificare e valutare le possibili alternative, comprendendo anche la non realizzazione degli interventi stessi; individuare le misure per minimizzare gli impatti.

La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, introdotta in Italia con la legge 8.7.1986, n. 349 ed attuata sino al 31 luglio 2007 con i d.p.c.m. 10.8.1988, n.377 e d.p.c.m. 27.12.1988 è stata recentemente rivisitata, dapprima con l'emanazione del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale, successivamente ulteriormente novellato – con particolare riferimento alla Parte II [Procedure per la Valutazione Ambientale strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Ambientale Integrata (IPPC)] con l'emanazione del dlgs 16 gennaio 2008, n. 4 “ Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (d. lgs. Con il susseguirsi della normativa statale sopra menzionata si è data piena attuazione alle direttive comunitarie in materia di valutazione di impatto ambientale (Direttiva del Consiglio 337/85/CEE del 27.6.1985) , assoggettando a V.I.A di competenza Statale i progetti delle opere comprese nell'Allegato I comunitario, per le quali la procedura è obbligatoria per gli Stati membri. I progetti di competenza statale per quanto riguarda l'espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale sono oggi identificati da quanto riportato in Allegato II del d. lgs. 152/06, che ha nel frattempo abrogato in toto o in parte la precedente normativa statale di settore (Confrontare Parte Normativa di SILVIA)

### AMBITO DI APPLICAZIONE

La procedura di V.I.A. nazionale, di competenza del Ministero dell'Ambiente, si applica ai progetti di opere indicati all' art. 7, comma 3 del d. lgs. 152/06 come modificato ed integrato dal dlgs. 04/2008.

### MODALITÀ PROCEDURALI

La procedura di VIA nazionale prevede nel nuovo ordinamento le seguenti fasi:

- eventuale definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (fase di consultazione con l'autorità competente, facoltativa ed attivabile dal Proponente);
- iniziativa (presentazione dell'istanza) e comunicazione del progetto e dello studio di impatto ambientale;
- pubblicazione e consultazione;
- valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della

- consultazione;
- decisione (giudizio di compatibilità);
- sostituzione / coordinamento da parte del provvedimento di VIA delle autorizzazioni in materia ambientale;
- informazione sulla decisione;
- monitoraggio, controlli e sanzioni

Per quanto concerne le modalità di svolgimento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale a livello ministeriale si rimanda al titolo III della Parte II del d. lgs. 152/06, con particolare riferimento agli artt. da 19 a 29.

Nell'ambito della procedura ministeriale l'espressione di parere da parte di Regione Lombardia prevede l'espletamento della sub procedura regionale normata dalla deliberazione di Giunta Regionale 20 giugno 1989, n. IV/43984.

## **LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)**

“La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale” è stata introdotta nella Comunità europea dalla Direttiva 2001/42/CE, detta Direttiva VAS, entrata in vigore il 21 luglio 2001, che rappresenta un importante passo avanti nel contesto del diritto ambientale europeo.

A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 entrata in vigore il 31 luglio 2007, modificata e integrata dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 entrato in vigore il 13/02/2008.

Nel periodo intercorso tra l'entrata in vigore della Direttiva e la sua trasposizione a livello nazionale, alcune regioni hanno emanato disposizioni normative concernenti l'esercizio della VAS talvolta con norme dedicate al recepimento della direttiva comunitaria, in altri casi nell'ambito di norme sulla pianificazione territoriale o sulla VIA. Le regioni devono adeguare il proprio ordinamento alla nuova disposizione nazionale sulla VAS.

La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente, secondo quanto stabilito nell'art. 4 del Decreto 4/08, “ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”.

L'autorità procedente, (la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma), contestualmente al processo di formazione del piano o programma, avvia la valutazione ambientale strategica che comprende:

- lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
- l'elaborazione del rapporto ambientale;
- lo svolgimento di consultazioni;
- la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;
- la decisione;
- l'informazione della decisione;
- il monitoraggio.

## 1.14

Per ciascuna delle componenti suddette della valutazione, nel Decreto sono stabilite le modalità di svolgimento, i contenuti, i Soggetti coinvolti.

La VAS si applica ai piani e ai programmi:

- che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, pesca, energetico, industriale, trasporti, gestione dei rifiuti e delle acque, telecomunicazioni, turismo, pianificazione territoriale o destinazione dei suoli, e che allo stesso tempo definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere o interventi i cui progetti sono sottoposti a VIA; per i quali si ritiene necessaria una Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.
- Per i piani e programmi che non rientrano nelle suddette categorie è prevista la VAS qualora l'autorità competente, ovvero la pubblica amministrazione cui compete l'elaborazione del parere motivato in sede di VAS, valuti (verifica di assoggettabilità) che detti piani/programmi possano avere impatti significativi sull'ambiente in base a specifici criteri riportati nell'allegato I del D.Lgs 4/08.
- Tra i piani e programmi oggetto di VAS obbligatoria rientrano i piani regionali riportati nella Tabella 1 seguente in cui si indicano anche le norme nazionali istitutive degli stessi. Essi costituiscono un insieme esemplificativo di piani soggetti a VAS, per i settori indicati, in quanto a livello locale il quadro pianificatorio e programmatico è caratterizzato da molteplici e diversificate tipologie di piani e programmi previsti da norme regionali e pertanto caratteristici delle specifiche realtà territoriali.